

Tanto premesso, nel merito si rileva che le doglianze del Ciurlia non appaiono condivisibili e, pertanto, non risultano idonee a integrare gli estremi del reato ipotizzato.

Quanto all'utilizzazione del termine "malato", è lo stesso denunciante a riferire correttamente come i giornalisti abbiano utilizzato un "titolo caldo", ovvero una peculiare tecnica redazionale la cui unica finalità consiste nell'ingenerare curiosità nel lettore. È lo stesso Ciurlia, pertanto, a evidenziare come l'enfatizzazione dell'articolo non sia funzionale alla lesione della reputazione dell'istituto di credito, ma, al contrario, abbia quale finalità quella di attirare il lettore.

Quanto, invece, all'accostamento tra la Bcc Terra d'Otranto e la Banca Popolare di Bari, occorre precisare come tale affermazione rientri senza alcun dubbio nei confini del diritto di cronaca per come tracciati dalla più recente giurisprudenza di legittimità, gli autori avendo precisato come la notizia riportata sia soltanto il portato "di più di un rumor". In tal modo, il lettore è senza dubbio in grado di soppesare adeguatamente le informazioni recepite e stabilire autonomamente e senza condizionamenti di sorta quale significato e attendibilità conferire ai predetti rumors.

Riguardo agli altri articoli pubblicati sul sito internet "Formiche.net", Ciurlia si doleva che la giornalista avesse utilizzato il termine "sodali" per indicare gli attuali amministratori della Banca BCC Terra d'Otranto e avesse riportato il contenuto della ispezione della Banca d'Italia coperto dal massimo riserbo.

Le affermazioni ivi riportate, secondo il denunciante, sarebbero diffamatorie poiché lesive della reputazione dell'istituto di credito e funzionali a gettare discredito sull'attuale management di cui lo stesso è attualmente il presidente.

Ancora una volta, le asserzioni del denunciante non appaiono condivisibili per le ragioni che seguono. In primo luogo, il termine "sodali" utilizzato dalla giornalista non si iscrive in un contesto di narrazione di fatti inveritieri, ma configura una valutazione critica della scrivente che, in ogni caso, non è idonea a ingenerare nel lettore una erronea e diffamatoria rappresentazione della realtà.

Il lettore, pertanto, proprio in base alle specificazioni successivamente espresse dall'articolo, risulta in grado di soppesare adeguatamente le informazioni di cui è destinatario.

In secondo luogo, con riferimento alla pubblicazione del contenuto dell'ispezione della Banca d'Italia, la circostanza che i relativi esiti siano stati pubblicati sebbene allo stato coperti da segreto non è funzionale, *ex se*, alla integrazione del reato di diffamazione, non sussistendone i relativi presupposti già ove si discuta della ratio sottesa alla predetta incriminazione.

In specie, la fattispecie incriminatrice qui di interesse tutela la persona offesa da ingiustificate aggressioni morali che possano menomare la possibilità di estrinsecazione della propria personalità, compromettendone la reputazione.

Ciò premesso, non è chi non veda come la pubblicazione degli accertamenti della Banca d'Italia non si concretizzi in una ingiustificata aggressione all'istituto di credito BCC Terre d'Otranto. Si tratta, piuttosto, del disvelamento di fatti inerenti alla predetta banca che non possono ritenersi diffamatori sulla sola scorta delle connotazioni negative che li contraddistinguono.

Sulla base dunque di tali rilievi deve chiedersi l'archiviazione del procedimento.

Visti gli artt. 408/411 c.p.p., 125 D.Lv. 271/89/


CHIEDE

che il Giudice per le indagini preliminari in sede voglia disporre l'archiviazione del procedimento e ordinare la conseguente restituzione degli atti al proprio Ufficio.

Avviso alla persona offesa

Lecce, il 22.09.2016

Il Sost. Procuratore della Repubblica



Il presente provvedimento è stato redatto dal magistrato ordinario in tirocinio dott. Andrea Giannone sotto la direzione e il controllo del magistrato affidatario.

Depositate in Cancelleria

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO

Pentecoste Ella



Procura della Repubblica di Lecce

RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE

- artt. 408/411 c.p.p., 125 D. Lv. 271/89 -

Al Giudice per le indagini preliminari
presso il Tribunale di
Lecce

Il Pubblico Ministero dr. ssa Carmen Ruggiero;

Visti gli atti del presente procedimento penale, nei confronti di:

PACELLA Fabiana

ELLI Stefano

- in atti generalizzata;

per i reati di cui all' art. 595 c.p.

OSSERVA

All'esito delle indagini è emersa l'infondatezza della notizia di reato.

Il presente procedimento trae origine dalla denuncia-querela presentata da Flavio Ciurlia, attuale presidente del CdA della BCC Terra d'Otranto, nella quale egli lamentava che il 30 Aprile 2016, sulla testata giornalistica "Il Sole 24ore", veniva pubblicato un articolo, ritenuto diffamatorio, intitolato "*Terra d'Otranto, la Bcc del credito malato*", a firma di Stefano Elli e Fabiana Pacella.

Nella stessa denuncia-querela Ciurlia affermava, in nota, che il 23 Marzo 2016, sul sito internet denominato "*Formiche.net*" erano pubblicati due articoli a firma della giornalista Pacella Fabiana nei quali venivano utilizzate espressioni ritenute diffamatorie in danno del denunciante.

In particolare, con riferimento al primo articolo pubblicato sul quotidiano "Sole24ore", Ciurlia lamentava sia l'utilizzazione della locuzione "*la Bcc dal credito malato*" nel titolo dell'articolo (ritenendo che tale terminologia facesse riferimento non già a un dissesto finanziario ma alle pregresse vicende giudiziarie), sia l'accostamento della Bcc Terra d'Otranto alla "*più strutturata Banca Popolare di Bari*", individuando "*secondo più di un rumor, un futuro tra le braccia*" di quest'ultima. A tale ultimo proposito, il denunciante riteneva che tale accostamento, frutto della mera fantasia degli scriventi, avrebbe potuto provocare "*drammatici effetti sull'istituto salentino e, di riflesso, sul management dello stesso, ma anche e soprattutto sugli investitori e sui soci*".

Tanto premesso, si osserva in via preliminare che attesa la sussistenza di una ipotesi di connessione ex art. 12 lettera a e b c.p.p. tra i due reati di diffamazione commessi attraverso la pubblicazione degli articoli in contestazione la competenza deve ritenersi radicata ex art. 16 c.p.p. presso questa autorità giudiziaria poiché l'articolo del giornale online è stato pubblicato per primo.